

Comune di Ormea

Provincia di Cuneo

**PARERE DEL REVISORE
SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

*Il Revisore Unico
Dott. Cacciola Maurizio*

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Cacciola Maurizio, nominato Revisore dei conti del Comune di Ormea con deliberazione dell'Organo consiliare n. 28 del 28/09/2023, Esaminata la proposta di delibera di Consiglio comunale, avente ad oggetto "Modifica al regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari)" Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27/12/2022, quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI); Rilevato che il Comune di Ormea intende procedere ad una riformulazione dell'art. 24 del vigente Regolamento Tari, al fine di introdurre una nuova agevolazione atipica, ai sensi comma 660 dell'art.1 della L.147/2013, per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali e/o artigianali svolte in locali situati nel Comune di Ormea;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che, in materia di potestà regolamentare:

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *"per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate dal soprarichiamato art. 52 del D. Lgs.446/97;
- il comma 682 dell'art. 1 della L.147/2013 determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che *"il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Rilevato che, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013, l'Ente ha la facoltà, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed agevolazioni e/o esenzioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che vengono definite, pertanto, atipiche in quanto la relativa copertura deve essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VERIFICHE E RISCONTRI

Verificato che la nuova formulazione dell'art. 24 del vigente Regolamento Tari, introducendo una nuova agevolazione atipica per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali e/o artigianali svolte in locali situati nel Comune di Ormea, rispetta il disposto del comma 660 dell'art. 1

della L.147/2013, il quale prevede che “660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014) e che pertanto la copertura relativa risulta essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONCLUSIONE

Ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 24 del vigente Regolamento Tari, rispetta il disposto del comma 660 dell'art. 1 della L.147/2013 sopra richiamato, in quanto la copertura relativa è garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.lgs. n. 267/2000,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Torino, 26/11/2024

Il Revisore unico dei conti
Cacciola Maurizio